R.G. n. 10734/2017



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO

In persona del Giudice Istruttore dott.ssa Erminia CATAPANO in funzione di giudice unico all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE

letta in udienza

nella causa civile iscritta al n. 10734 del Ruolo Generale degli affarì contenziosi civili per l'anno 2017 avente ad OGGETTO: lavoro subordinato, accertamento.

TRA

SALVATORE GUERRIERO rappresentato e difeso dall'avv. SANTANELLEI ORLANDO

Ricorrente

F

CONFEDERAZIONE PMI ITALIA E TOMMASO CERCIELLO rappresentati e difesi dall'avv. CRISCI ANTONIO

Resistenti

Conclusioni all'odierna udienza del 4 febbraio 2020; come riportate nel verbale



R.G. n. 10734/2017



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO

In persona del Giudice Istruttore dott.ssa Erminia CATAPANO in funzione di giudice unico all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA CONTESTUALE

letta in udienza

nella causa civile iscritta al n. 10734 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2017 avente ad

OGGETTO: lavoro subordinato, accertamento.

TRA

SALVATORE GUERRIERO rappresentato e difeso dall'avv. SANTANILLEO ORLANDO

Ricorrente

E

CONFEDERAZIONE PMI ITALIA E TOMMASO CERCIELLO rappresentante difesi dall'avv. CRISCI ANTONIO

Resistenti

Conclusioni all'odierna udienza del 4 febbraio 2020: come riportate nel verbale



Sentenza n. 902/2020 pubbl. il 04/02/2020 RG n. 10734/2017

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto

Parte istante con ricorso depositato in data 9.05.2017, premesso:

- --di aver contribuito alla fondazione della PMI e di essersi occupato fin dall'inizio.
 assunta la carica di segretario, della gestione amministrativa e contabile:
- --di aver perciò garantito la presenza negli uffici tutti i giorni occupando un ufficio interno all'associazione, con dotazioni strumentali messe a disposizione dalla convenuta;
- --di aver ricevuto ampi poteri dai membri dell'Associazione, comprese delle le m banca per operare sui conti;
- --di aver svolto una incisiva azione promozionale, volta ad ampliare la rete degli associati e ad avviare relazioni con Amministrazioni locali e istituzioni universitarie:
- --di aver svolto vari servizi informativi alle imprese nonché di aver organizzato incontri ed eventi vari;
- --di avere lavorato senza alcuna regolarizzazione contributiva dal gennaio 2007 ad agosto 2016 senza soluzione di continuità dal lunedì al venerdi dalle 9,00 alle 13,30 e qualche volta anche di sabato e di pomeriggio con formale mansione di segretario della Confederazione PMI Italia;
- --che in realtà tra è intercorso tra le parti un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, dal gennaio 2007 ad agosto 2016;
- tutto ciò posto chiede che il Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del Lavoro voglia:
- --condannare la convenuta al pagamento delle differenze retributive per un importo omnicomprensivo pari ad € 116.832,04, nonché al pagamento della somma di € 4.082,78 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso ed € 11.626,21 a titolo di trattamento di fine rapporto lavoro (il tutto per un importo complesso di 1.132.541,03), con la consequenziale ricostruzione della carriera in capo al ricorrente secondo le mansioni effettivamente svolte presso la convenuta Società.



Istauratosi regolarmente il contraddittorio si è costituita la CONFEDERAZIONI. PMI ITALIA chiedendo, con varie argomentazione, il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto.

Sentite le parti, ammessa ed espletata la prova testimoniale, concesso termine per note all'odierna udienza del 4 febbraio 2020 la causa è stata decisa con se te ten contestuale emessa all'esito della discussione e della camera di consiglio e tello, in udienza.

* * *

Il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte.

E' noto che grava sul ricorrente che chiede l'accertamento della subordinazione darne la prova.

Orbene tale prova è carente all'esito dell'istruttoria, che non consente affatto di ritenere dimostrata l'esistenza di un vincolo di subordinazione.

Il teste intimato da parte resistente Palmese Raffaele ha spiegato che le carrelle elettive di Presidente, Vicepresidente e Segretario, erano cariche gratuite per le quali non era previsto nemmeno un rimborso spese, che il ricorrente non aveva alcun vincolo quanto al rispetto di un orario fisso e determinato atteso che <u>veniva quando stava comodo, non tutte le mattine"</u>; inoltre ha riferito che lungi dall'occuparsi in modo stabile tutte le mattine della confederazione il Guerriero aveva sue ulteriori attività lavorative, dicendo testualmente: "il vicorrente tatavità attività finanziarie, ha senz'altro partita IVA, all'interno dell'utficio acella tenti aveva un'attività insieme al Cerciello di acquisto e vendita di immobili e di finanziamento", specificando di esserne a conoscenza "perché venivano persone che chiedevano esclusivamente di lui".

Ha poi aggiunto sempre con riferimento alle attività personali gestite dal Guerriero in quel periodo: "faceva certificati circa la sicurezza sui luoghi di lavoro" abbiamo ricevuto chiamate da alcune Procure che ci chiedevano se noi avevamo rilasciato certificazioni e io non ne sapevo niente; non c'era nessuna delibera per l'apertura della scuola poi abbiamo constatato di scuole a nostro nome di cui non

conoscevamo l'esistenza; i certificati li avrebbe dovuto firmare il Cerciello la prima volta ce lo disse la procura che voleva sapere quando avevamo <u>rilasciato il certificato e chi aveva rilasciato il certificato e chi avrebbe fatto la formazione e poi da tramite c'è stato il sindacato; i certificati li aveva firmati il dott. Guerriero e aveva anche incassato i soldi a noi non risulta nulla".</u>

Ha infine riferito che il ricorrente lavorava per l'Università pegaso e che molue, negli uffici della PMI il ricorrente "riceveva persone per la sua professione"

La molteplicità delle attività personali svolte, unite al rilievo che alcune di queste venivano adempiute proprio stando nell'Ufficio della PMI, toglie qualture le fondamento alla prospettazione che il Guerriero abbuia lavorato an modo continuativo con un orario fisso e tutte le mattine per la convenuta.

Risulta peraltro decisiva la sua affermazione circa l'insussistenza di un vincolo di sottoposizione al presidente: "non prendeva ordini da nessuno massima libertà a 360 gradi, se lei legge lo Statuto che c'era prima li è scritto palesemente". Tale affermazione trova riscontro nel contenuto dell'Atto Costitutivo del 29 luglio 2009 che espressamente all'art. 7 prevede i poterì di direzione generale del Segretario (cf artt. 6 e 7 Atto costitutivo PMI del allegato c produzione di parte ricorrente).

Di analogo tenore le dichiarazioni del teste Nuzzo, il quale ha riferito: "il ricorrente non è mai stato un lavoratore subordinato, aveva una stanza sua, non lo so se nella stanza assegnata dall'associazione svolgesse attività personali, anche perche non so quale era l'attività del Guerriero che tipo di attività potesse svolgere", aggiungendo, quanto ad ulteriori attività lavorative svolte dal Guerriero: "No che faceva il giornalista ci siamo conosciuti perché io ero sindaco del mio paese e lui del Comune di Avella "dopo un paio di anni ho lasciato l'associazione non per dissapori ma perché tecnicamente non potevo più partecipare [Posso confermare che il ricorrente lavorava alla pegaso almeno 3 giorni a settimana lo so perché io ero il dirigente della Pegaso. []

Non so se andava in giorni e orari fissi in associazione ma non credo, andava secondo gli appuntamenti".

Sentenza n. 902/2020 pubbl. il 04/02/2020 RG n. 10734/2017

Né valgono a revocare in dubbio tale coerente quadro probatorio le dichiarazioni dei due testi indicati da parte ricorrente, PANDICO Claudio Salvatore e Pietro Luciano, i quali affermano che il Guerriero agiva sempre su commissione e per ordine del Presidente.

Tale affermazione oltre ad essere smentita dalle deposizioni dei primi due testi sopra indicati - di guisa che non può dirsi assolto l'onere probatorio gravante sulti scali sono anche di per sé insufficienti a supportare la tesi di parte attrice. Invero lo stesso teste PANDICO Claudio Salvatore dopo aver detto che il Guerriero agiva su ordine del presidente ha spiegato che spesso il ricorrente veniva delegato dal Presidente assumendone quindi i poteri direttivi.

Soprattutto interrogato specificamente sulla circostanza se il ricorrente dovesse giustificare e comunicare le assenze ha risposto: "non lo so, non so se e crat ma procedura, una volta il Presidente mi chiese quando arrivasse il Guerriero ma non so se e era una procedura". A precisa domanda del giudice: "nia l'orario che ici ci ha descritto che il ricorrente espletava lei sa chi lo aveva deciso." Ha risposto, "non lo so se l'orario che gli ho visto svolgere era decisa a monte", con ciò escuiden o che vi fosse una etero-determinazione dell'orario di lavoro, anzi ammettendo, anche, che spesso il ricorrente andava via ben prima dell'orario che egli stesso indica in ricorso dovendo andare a prendere i figli a scuola.

Soprattutto, vale evidenziare che da nessuna delle deposizioni dei due testi indicati da parte istante emerge l'obbligo di giustificare le assenze o che vi losse una qualunque forma di controllo sulle modalità di esecuzione della prestazione. Ne. si badi bene, nonostante le molteplici condotte del Guerriero denunciate în memorta difensiva, oggetto secondo la prospettazione della resistente addiruttura di procedimenti penali, vi è mai stato l'esercizio del potere disciplinare.

Per tutte le ragioni esposte il ricorso è respinto

Il regime delle spese segue la soccombenza, con liquidazione in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2004.

80. 15×1 m. 14×16 m. 1975 m. 19



P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Erminia Catapano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza e deduzione disattesa, così provvede:

--rigetta il ricorso;

--condanna il ricorrente a rifondere alla convenuta le spese di lite, che liquida in euro 7.000,00, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CAP.

Napoli, addi 4/02/2020

Il Giudice del Lavoro

(dott.ssa Erminia Catapano)

